

**COMUNE DI FORMIA****Provincia di Latina****ORDINANZA N. 41 DEL 19 LUGLIO 2021**

OGGETTO: DISCIPLINA DELL'ORARIO DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DI INTRATTENIMENTO TURISTICO E ATTIVITA' DI RISTORAZIONE PER IL CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DIVIETO DI VENDITA DI ALCOLICI E ALTRE BEVANDE IN BOTTIGLIA E/O IN LATTINA

IL SINDACO

Premesso che con la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Dato atto che con le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerata inoltre la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 con la quale ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.P.C.M. del 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", e ss.mm.ii;

Considerato che le indicazioni degli enti sovra-comunali finalizzate al massimo contenimento della diffusione del contagio del COVID-19 prescrivono il distanziamento sociale quale primaria forma di protezione individuale e collettiva, e invitano gli Enti territoriali a valutare l'opportunità di uniformare l'orario di chiusura dei locali di intrattenimento, ristoro e svago durante il periodo estivo onde evitare una pericolosa forma di "pendolarismo" tra locali siti in differenti comuni;

Considerato comunque che durante la stagione estiva è presente un afflusso considerevole di turisti nella nostra città con conseguente possibilità aumento degli spostamenti tra comuni limitrofi;

Preso atto dell'ultima riunione tenutasi in videoconferenza convocata dalla Prefettura di Latina in data 13 luglio 2021 alla presenza dei sindaci di Latina, Terracina, Fondi, Formia, Gaeta, Sabaudia, Minturno, San Felice Circeo, Ponza, Sperlonga e Ventotene; Presidente della Provincia di Latina, Questore di Latina, Comandante Provinciale dei Carabinieri, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Dirigente Generale Asl di Latina, Presidente ConfCommercio Lazio e Confcommercio Lazio Sud, Presidente Federalberghi e Presidente Confesercenti, nella quale i sindaci sono stati invitati ad adottare delle misure concordi in relazione alla chiusura degli esercizi commerciali e di intrattenimento turistico durante il periodo estivo a tutela della salute e della sicurezza pubblica, raccogliendo da tutti i presenti una generale condivisione sull'orario di chiusura alle ore 03.00;

Vista la nota della Prefettura di Latina del assunta al protocollo dell'Ente n 35237 del 16/07/2021 – avente ad oggetto “Misure di sicurezza per il miglior svolgimento della stagione estiva”;

Ravvisata dunque la necessità di dover adottare provvedimenti condivisi e univoci a tutela della salute e dell'incolumità pubblica così come concordato unanimemente da tutti i presenti nella citata riunione;

Ritenuto pertanto opportuno, anche alla luce dei succitati atti sovracomunali, adottare provvedimenti considerati necessari al fine del rispetto delle norme comportamentali richiamate nel DPCM del 2 marzo 2021 e dalle altre disposizioni vigenti in materia;

Visto l'art. 54 del D.lgs n.267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii;

Visto il Decreto Legislativo n° 65 del 18 maggio 2021;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 22 giugno 2021;

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto del Comune;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute pubblica, riducendo al minimo le situazioni di affollamento e conseguente eventuale contagio ed ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono qui integralmente riportate, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, e fatte salve eventuali successive disposizioni di integrazione e/o revoca del presente provvedimento da adottare in base all'evoluzione delle condizioni sanitarie che:

1. Tutti gli esercizi commerciali, di intrattenimento turistico e di ristorazione potranno svolgere la loro attività al pubblico fino alle ore 03.00, fermo restando le limitazioni imposte dalle ulteriori disposizioni degli organi sovracomunali;

2. Il divieto di vendere per asporto bevande di alcolici e altre bevande, poste in contenitori di vetro e/o lattine dalle ore 24:00 alle ore 7:00;

DISPONE

che la presente ordinanza ha validità dal giorno 20 luglio e fino al 31 agosto 2021, salvo diverse e successive disposizioni;

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale:

- il controllo per l'osservanza del presente provvedimento e l'adozione dei provvedimenti di competenza;

DISPONE

La notifica a mezzo pec della presenta ordinanza all'Autorità di Pubblica Sicurezza, al locale Comando dei Carabinieri, alla Compagnia locale di Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Locale;

L'invio a mezzo pec al Prefetto di Latina;

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

INFORMA

Che le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina - nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi, ai sensi del DPR n. 1199/1971.

Dalla Residenza Municipale, 19 luglio 2021

**P. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
II SUB COMMISSARIO**

Nasti

